CAMERA DEI DEPUTATI N. 3616

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato RALLO

Presentata il 4 agosto 1982

Norme per l'assegnazione definitiva della sede ai vincitori dei concorsi ordinari e riservati a posti direttivi, negli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado e d'istruzione artistica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge intendiamo sanare, e con urgenza, una discrasia che si è verificata nella assegnazione della sede definitiva ai vincitori dei concorsi ordinari e di quello riservato a posti direttivi nelle scuole d'istruzione secondaria di primo e secondo grado e d'istruzione artistica.

La discrasia si è determinata perché nella diversità temporale dei due concorsi è sopravvenuta la disposizione della legge 22 dicembre 1980, n. 928, la quale dispone che « la sede sarà assegnata, all'inizio di ciascun anno cui si riferisce la disponibilità dei posti, alternativamente, prima ad un vincitore del concorso ordinario e successivamente ad un vincitore del concorso riservato ».

Questa norma, per venire applicata postula l'espletamento dei due concorsi. Ma, di fatto, i concorsi ordinari, indetti negli anni 1978 e 1979, si sono conclusi nel mese di maggio del 1982, mentre, ancor oggi, non ha avuto inizio il concorso riservato.

In tal modo, per il citato disposto della legge 22 dicembre 1980, n. 928, i vincitori dei concorsi ordinari, oggi, non possono ottenere l'assegnazione della sede definitiva, in quanto « alternativamente » non si sa ancora a quale vincitore del concorso riservato attribuire l'altra sede.

È evidente che una situazione del genere deve essere sanata subito in quanto sarebbe assurdo che il Ministero, disponendo oggi di 1.500 vincitori dei concorsi ordinari, non li possa immettere nelle sedi definitive in attesa della conclusione del concorso riservato.

Per ovviare a questa grave situazione riteniamo, con la presente proposta di legge, di poter risolvere il problema, salvaguardando al tempo stesso i diritti dei vincitori dei concorsi ordinari e quelli dei futuri vincitori del concorso riservato

per i presidi incaricati, con la formazione di due elenchi delle sedi vacanti, sulla base di una suddivisione territorialmente equa, in modo che, nell'ambito provinciale, le sedi risultino ripartite nella misura del 50 per cento per ciascuno dei due elenchi, cosicché l'assegnazione definitiva della sede decorra dall'anno scolastico 1982-1983 per i vincitori del concorso riservato, per i quali, comunque, la nomina, ai soli effetti giuridici, avrà decorrenza dall'anno scolastico 1982-1983, come previsto dall'articolo 66 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, determina la procedura per l'assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi a posti di personale direttivo di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 928.

L'assegnazione ha luogo sulla base di un elenco che comprende tutte le sedi vacanti e comunque disponibili entro l'anno 1981-1982 per i posti direttivi attribuiti ai concorsi ordinari (decreti ministeriali 29 giugno 1978; 24 gennaio 1979; 6 ottobre 1979; 22 gennaio 1979; 5 ottobre 1979; 21 gennaio 1979; 3 ottobre 1979) e su di un secondo elenco che, in base ad una equa ripartizione per territorio di ciascun provveditorato agli studi, comprenda i posti direttivi assegnati al concorso riservato di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 928.

Nell'ambito del territorio di ciascun provveditorato le sedi vengono assegnate nella misura del 50 per cento per ciascuno dei due elenchi.

L'assegnazione della sede definitiva per i vincitori dei concorsi ordinari decorre a tutti gli effetti dall'anno scolastico 1982-1983; quella per i vincitori del concorso riservato dall'anno successivo alla conclusione del concorso stesso.

Le nomine, agli effetti giuridici, decorrono dall'anno scolastico 1982-1983.

L'undicesimo e il dodicesimo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, e il secondo comma dell'articolo 66 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono abrogati.